



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO D Dgr n.

del

pag. 1/5



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ALLEGATO



PIANO DI AREA TRANSFRONTALIERO COMELICO – OST TIROL

VARIANTE 3

Vice Presidente e Assessore al Territorio, alla Cultura, agli Affari Generali

Segreteria Regionale per le Infrastrutture



Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica

NORME DI ATTUAZIONE – ESTRATTO

VENEZIA

INDICE

TITOLO I

INQUADRAMENTO DEL PIANO TRANSFRONTALIERO

Art. 1 Ambito del piano transfrontaliero (Comelico-Ost Tirol)

TITOLO II

GENERALITA'

Art. 2 Sezione B: Piano di area transfrontaliero
Comelico-Ost Tirol (P.A.T.C.O.T.) pag.5

Art. 3 Elaborati del piano d'area pag.5

Art. 4 Contenuti e natura del piano Comelico-Sappada

TITOLO III

SISTEMA AMBIENTALE E DI ALTA MONTAGNA: BOSCHI E PRATI

Art. 5 Ambiti forestali pag.6

Art. 6 Ambiti prativi pag.8

Art. 7 Ambiti di elevato valore naturalistico

Art. 8 Areali pag.11

Art. 9 Aree di canto e aree di riproduzione

Art. 10 Punti di osservazione faunistica e delle marmotte e percorsi antropici

TITOLO IV

FRAGILITA'

Art. 11 Zone geologicamente instabili e monumenti geologici pag.13

Art. 12 Corsi d'acqua

Art. 13 Sorgenti

Art. 14 Ambiti lacustri

Art. 15 Aree esondabili

Art. 16 Opere di difesa idraulica

Art. 17 Cave in attività, cave dismesse pag.14

TITOLO V

SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA

Art. 18 Spazi di interscambio

Art. 19 Viabilità di accesso alla Val Visdende, alla Val Digon, alla Valgrande, alle sorgenti del Piave e al Passo della Digola pag.15

Art. 20 Viabilità meccanica controllata e sentieristica pag.15

Art. 21 Percorso-navetta Costa d'Antola - Malga Chivion e Pra' Marino - Malga Dignas-Campobon e Ponte Padola - Entraghe - Valgrande - Lunelli - Sorgenti del Piave pag.16

Art. 22 Percorsi tematici pag.16

Art. 23 Praterie profumate da fieno e da fiori

Art. 24 Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve pag.17

Art. 25 Rifugio, bivacco, ricovero pag.18

Art. 26 Centro di visitazione Museo Peralba

Art. 27 Malga, casera e pascolo prativo pag.20

Art. 27bis Rete dell'ospitalità di Valgrande e dei luoghi di Danta

Art. 27ter Rete dell'ospitalità di Sappada pag.22

Art. 28 Gave, risina e meda

Art. 29	Baita, tabiè, barco, cadon, shupfe	pag.23
Art. 30	Pieve e capitello	
Art. 31	Documenti della grande guerra e parco storico - testimoniale: valico della pace	pag.24
Art. 32	Fontane	
Art. 33	Segni dell'ambiente naturale	

TITOLO VI

SISTEMA DELL'ECOTURISMO DELLA VAL VISDENDE

Art. 34	Perimetro borghi montani e nuclei rurali alpini	
---------	-------------------------------------------------	--

TITOLO VII

QUADRI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BORGHI MONTANI

Art. 35	Norme specifiche	
---------	------------------	--

TITOLO VIII

NORME COMUNI

Art. 36	Edifici rurali	
Art. 37	Edifici di valore storico - testimoniale della civiltà di montagna	
Art. 38	Mezzi motorizzati	
Art. 39	Recinzioni	
Art. 40	Misure di prevenzione degli incendi	
Art. 41	Insegne e cartelloni pubblicitari	

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42	Adeguamento del P.T.R.C.	pag.25
Art. 43	Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici	pag.25
Art. 44	Rinvio alla normativa regionale	
Art. 45	Contenuti prevalenti	
Art. 46	Ricognizione dei vincoli esistenti	
Art. 47	Raccolta funghi	
Art. 48	Beni Demaniali e Patrimoniali dello Stato - Intese	
Art. 49	Beni costituenti il patrimonio antico delle Regole	
Art. 50	Interventi Interreg e Leader	
Art. 51	Accordi di programma	
Art. 52	Sicurezza delle opere, stabilità dei terreni	
Art. 53	Fonti rinnovabili di energia	

ALLEGATO A)

ABACO DESCRITTIVO DELLE RECINZIONI, DEI TETTI A SCANDOLE LIGNEE E DEI MURI A SECCO

ALLEGATO B)

DOCUMENTO SUGLI OBIETTIVI DI CONVERGENZA E SULLE AZIONI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

ALLEGATO C)

BIOTOPO SORGENTI DEL PIAVE - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RIEQUILIBRIO ECOLOGICO



TITOLO V
SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA

Art. 24 Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve

Nelle tavole 6b1 e 6b2 “Sistema dell’ecoturismo di alta montagna” è indicato l’ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve.

Direttive

I Comuni, sentite eventualmente le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/96, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano, a scala di maggior dettaglio, la fattibilità, in relazione all’impatto ambientale e all’instabilità idrogeologica, degli interventi nell’ambito degli Sport sulla neve, secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia del presente articolo; inoltre individuano anche eventuali modifiche da apportare all’ambito indicato per meglio adeguarlo alle caratteristiche orografiche del contesto naturale.

Prescrizioni e Vincoli

- Sono consentiti gli interventi di ammodernamento, la sostituzione e la messa in sicurezza degli impianti e delle piste esistenti e la dotazione delle infrastrutture di servizio necessarie (punti di ristoro e di sosta attrezzati, pronto soccorso, attrezzature per l’innevamento artificiale), nonché quelli di ampliamento degli impianti e delle piste esistenti.
- Per la realizzazione degli interventi consentiti dal presente articolo, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale e di minore emissione di rumori, deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all’intero ambito, ai sensi dell’art. 29 bis della L.R. n. 33 come modificato dalla L.R. n. 28 del 23 aprile 1990;
- Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l’abbattimento del minor numero di elementi arborei e la asportazione della minor quantità di terreno vegetale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 52 del 13 settembre 1979, come modificato dall’art.2 della L.R. n. 34 del 29 luglio 1994;
- L’eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come indicate nella tavola 5b1 del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti;
- Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdate;
- Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa;
- Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale;
- E’ vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.
- E’ consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso.

- E' consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di ricavare punti di sosta e di riparo.
- E' consentita l'utilizzazione delle piste anche per lo sleddog e per l'escursionismo con le ciaspe prevedendo idonei corridoi e/o segnalazioni per evitare situazioni di pericolo ai fruitori delle piste purché ciò non rechi disagi e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
- E' ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi.
- Gli interventi che interessano Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di Valutazione di Incidenza ambientale.